

Rimborso Iva, la strumentalità non rileva se la società è fallita

IMPOSTE INDIRETTE

La cessazione dell'attività modifica i presupposti dell'istanza di restituzione

Il requisito del bene è vincolato alla facoltà della società di operare

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

Il requisito della strumentalità del bene acquistato durante la vita della società è irrilevante ai fini del rimborso del credito Iva, laddove sia intervenuta una dichiarazione di fallimento. A dirlo è la Ctr Lombardia con sentenza 369/6/2020 depositata il 17 febbraio 2020 (presidente Silocchi e relatore Chiametti).

La mancanza di strumentalità del bene, infatti, costituisce un requisito necessario nei confronti di una società in bonis, ma non può essere una causa ostativa al rimborso Iva richiesto dalla curatela in presenza di un credito valido, esistente e mai contestato. Del resto, secondo i giudici di appello, l'intervento fallimentare costituisce un momento di chiusura della vita dell'impresa, assimilabile alla cessazione, che muta radicalmente la vita societaria.

Una società immobiliare formulava nel corso della propria vita plurime istanze di rimborso Iva, tutte rigettate dall'agenzia delle Entrate. L'ufficio negava il rimborso per assenza del presupposto della strumentalità: il bene immobile acquistato veniva considerato come un bene merce e non un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa.

Tuttavia, la società esprimeva comunque i crediti in dichiarazione e, fino alla data di fallimento, gli stessi non venivano usati in compensazione, né ottenuti a rimborso.

Con l'intervento fallimentare, il curatore proponeva nuova istanza di rimborso, sottolineando che questa volta si fondava su un presupposto normativo diverso, ossia l'intervenuta cessazione dell'attività d'impresa. A questo punto maturava il silenzio rifiuto, che veniva impugnato innanzi alla Ctp di Milano.

L'ufficio in giudizio rilevava l'immensibilità del ricorso, posto che il rimborso era già stato negato in passato con provvedimenti non impugnati. La Ctp respingeva il ricorso. Ma, a fronte dell'appello interposto dal fallimento, i giudici hanno ritenuto di riformare la pronuncia di primo grado.

In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14620/2019), la Ctr afferma che:

• la curatela è legittimata a presentare l'istanza di rimborso Iva a seguito dell'intervento fallimentare;

• la dichiarazione di fallimento e la cessazione dell'attività rappresentano fattispecie equiparabili ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito Iva, dal momento che entrambe modificano la vita societaria, determinando la cessazione dell'impresa stessa.

Di conseguenza, l'istanza di rimborso Iva formulata dalla curatela si fonda su presupposti diversi (cessazione dell'attività) da quella a base delle richieste perentrate dalla società in bonis. Nel caso di specie, il requisito della strumentalità del bene acquistato - previsto dall'articolo 30 del Dpr 633/1972 - è strettamente correlato alla facoltà di ottenere il rimborso nel caso di società ancora in attività, ma non può assumere rilevanza nei confronti del fallimento che, di fatto, ha cessato ogni attività d'impresa. Nei confronti della curatela ciò che rileva è l'esistenza, l'effettività e la validità del credito Iva richiesto a rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DONAZIONI Fuori dal coacervo le liberalità «anteriori»

Le liberalità indirette intervenute in epoca anteriore alla stipula dell'atto di donazione, che siano inquadrate tra quelle "collegate" previste dall'articolo 1 del Testo unico sulle successioni e donazioni, non concorrono alla formazione del "coacervo" previsto ai fini della relativa base imponibile. Con questa motivazione la Ctp di Brescia 807/3/2019 (presidente Maddalo e relatore Trevisani) ha accolto il ricorso del contribuente contro due avvisi di liquidazione.

La vicenda trae origine dalla stipula di un atto di donazione di denaro tra padre e figlio, sul quale il notaio aveva elencato le precedenti compravendite tra loro, precisando trattarsi di liberalità indirette che non rilevavano ai fini della formazione del "coacervo", in base all'articolo 1, comma 4 bis, del Testo unico.

La commissione tributaria, accogliendo il ricorso, ha evidenziato che i precedenti atti di compravendita - peraltro già assoggettati a Iva e a imposta di registro - stipulati tra padre e figlio, rientrando tra le liberalità collegate all'atto di donazione "principale" non confluiscono nel "coacervo", previsto dall'articolo 57, primo comma, del testo unico.

— **Marco Ligrani**
Il testo integrale dell'articolo su: ntlplusfisco.ilsole24ore.com

Ente religioso e Onlus: l'esenzione Imu spetta solo se non c'è profitto

TRIBUTI LOCALI

La struttura ricettiva non ha provato l'assenza di carattere commerciale

Gian Paolo Tosoni

Un fabbricato di proprietà di un ente religioso con la qualifica di Onlus non è esente da Imu se non viene dimostrato che la destinazione non ha carattere commerciale. Lo ha affermato la Ctr Lazio 6600/6/19 depositata il 27 novembre 2019 (presidente Musumeci, relatore Caputi), rigettando l'appello del contribuente.

La fattispecie riguardava un fabbricato situato nel Comune di Roma nel quale l'ente religioso svolgeva la sua attività istituzionale di assistenza. Il Comune aveva presupposto che l'attività fosse di natura alberghiera anche alla luce del fatto che l'ente realizzava ricavi annui per alcuni milioni di euro. In effetti l'ente appellante non ha descritto la natura della attività svolta, un'operazione necessaria per sfuggire dalla "natura commerciale" dal momento che le prestazioni assistenziali venivano svolte a fronte del pagamento dei corrispettivi.

Comunque ancorché la fattispecie rientri nell'annosa questione della applicazione dell'Imu sugli immobili di proprietà degli enti religiosi, la sentenza inquadra il caso nella normativa di base istitutiva dell'imposta comunale prima e dell'Imu poi. L'articolo 7, lettera i) del Dlgs 504/1992, dispone che sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

I giudici ricordano che l'esenzione da Imu richiede due presupposti.

1. Soggettivamente la proprietà deve appartenere a un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nel caso in esame tale requisito è rispettato, trattandosi di ente ecclesiastico riconosciuto come Onlus, dedicato alla attività di assistenza.

2. Oggettivamente l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente se l'attività svolta dall'ente, pur essendo per natura non commerciale (assistenza), sia stata effettivamente svolta con modalità istituzionali.

Impostando che gli ospiti dell'immobile di proprietà dell'ente pagassero una retta, andrebbe stabilito se tale corrispettivo fosse preordinato alla sola copertura dei costi o se, invece, consentisse una certa marginalità. Al riguardo il nuovo Codice del terzo settore è molto preciso, prevedendo che la non commercialità è proprio caratterizzata dalla circostanza che i ricavi non devono superare i costi con una tolleranza del 5% per due periodi di imposta.

La sentenza riporta precedenti giurisprudenziali che convergono sulla tassazione di fabbricati di proprietà degli enti a destinazione assistenziale con modalità commerciali. Viene anche considerata la modifica apportata con l'articolo 39 del Dl 223/2006 il quale dispone che l'esenzione si intende applicabile alle attività «che non abbiano esclusivamente natura commerciale». Nella fattispecie, però, i giudici hanno ritenuto che l'intera attività fosse svolta con modalità commerciali e, quindi, ha rigettato l'appello della Onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritenute ridotte sulla pensione integrativa

RICHIESTA DI RIMBORSO

Regime agevolato sul trattamento erogato all'ex dipendente pubblico

Davide Settembre

Si applica il regime agevolato previsto dal Dlgs 252/2005 al trattamento pensionistico integrativo erogato a un dipendente pubblico. Lo ha stabilito la Ctr Lazio con la sentenza 7141/16/2019 (presidente Block, relatore Tomatore).

Nel caso in esame un ex dipendente Inps aveva impugnato il silenzio rifiuto dell'ufficio sulla richiesta di rimborso delle ritenute applicate alla pensione integrativa. Secondo il ricorrente, il tratta-

mento pensionistico avrebbe dovuto essere assoggettato al regime fiscale agevolato di cui al Dlgs 252/2005 e non al regime fiscale ordinario previgente.

Per l'ufficio, invece, in base all'articolo 23, comma 6, del Dlgs 252/2005 si doveva continuare ad applicare la normativa precedente (assoggettamento a Irpef pari all'87,50% del trattamento) fino all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 243/2004.

Il ricorso in primo grado è stato accolto, ma l'ufficio ha impugnato la decisione. I giudici di secondo grado hanno respinto l'appello dell'ufficio, facendo in premessa un breve excursus sulla normativa. Il Dlgs 47/2000 ha eliminato la riduzione della base imponibile disposta dal Dlgs 124/1993. In particolare, l'articolo 12,

poi modificato, ha disciplinato il regime transitorio, disponendo che le prestazioni in forma periodica, già in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2001, continuano a essere assoggettate al regime fiscale precedente (cioè tassazione nei limiti dell'87,50% del trattamento). Il trattamento pensionistico integrativo, invece, è integralmente assoggettato a tassazione con riferimento agli importi maturati successivamente a tale data.

Successivamente, il legislatore ha richiamato il regime fiscale dei fondi integrativi con il Dlgs 252/2005, il cui articolo 11, comma 6, prevede un regime di tassazione separato, e in particolare l'applicazione di una ritenuta del 15% sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita

(progressivamente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo, con il limite massimo di 6 punti percentuali).

Secondo i giudici, anche alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, tale trattamento fiscale agevolato si applica alle prestazioni "comunque erogate", non rilevando né le modalità di erogazione né il soggetto erogante, bensì la funzione e la natura di trattamento previdenziale integrativo (così anche la Ctp Pescara 357/2019). Inoltre, per i giudici non ha nemmeno rilevanza che la delega di cui alla legge 243/2004 non sia stata attuata, non potendo tale inadempienza legislativa essere pregiudizievole per il contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale ASCENSORI E TRASPORTO VERTICALE - Aziende Eccellenti

A.N.I.C.A. e LIFT EXPO ITALIA 2020

A.N.I.C.A., l'Associazione Nazionale di Componenti per Ascensori, classe 1981. Le 70 e più aziende iscritte rappresentano la maggioranza degli operatori in Italia nella produzione e progettazione di ascensori e montacarichi coprendo il 50% del fabbisogno Europeo e mantenendo la capacità delle aziende di offrire prodotti sicuri

e di qualità. Tra gli obiettivi statuari vi è quello di contribuire nello sviluppo delle norme tecniche e di promuovere iniziative per la crescita dell'industria ascensoristica Italia/Estero. Nasce così LIFT EXPO ITALIA, la Fiera Internazionale dell'ascensore: Associazioni ANICA e aziende it/est esportano l'eccellenza produttiva del settore ascensori. La fiera è

il miglior mezzo che sviluppa una conoscenza diretta di preferenze ed esigenze dei vari segmenti di mercato e risponde a obiettivi di comunicazione e relazione con lo stesso. Previsti convegni tecnici e meeting su prodotti innovativi in Arena Multilingue. Vi aspettiamo il 30/09/1-2/10/2020



TREE Srl, il Consorzio con il marchio di garanzia di qualità che riunisce le eccellenze

La forza di una organizzazione glocal e di un centro di formazione all'avanguardia per la preparazione dei migliori tecnici ascensoristi

Il Consorzio TREE, leader italiano nella manutenzione di circa 40.000 impianti di ascensori e scale mobili, è una solida realtà che supporta l'eccellenza delle proprie aziende associate attraverso una vasta gamma di servizi strategici per implementare il business.

«Il nostro è un approccio qualitativo e non quantitativo - precisa Maso Manetti, Presidente del Consorzio e titolare della AMA Arno Manetti Ascensori di Firenze - tutte le nostre 23 aziende associate sono riconosciute come brand locali affermati. La nostra è una organizzazione glocal e ogni singola realtà è l'espressione di risorse globali condivise ed erogate localmente».

Presente in molte delle principali città e province e in continua espansione, il Consorzio fornisce un supporto a 360 gradi mettendo a disposizione delle aziende associate momenti di confronto

to e workshop con professionisti del settore e docenti universitari, campagne di comunicazione ad hoc, attività di ricerca e sviluppo per individuare nuovi prodotti e servizi, ma soprattutto un sistema riconosciuto di best practice e un Centro di Formazione all'avanguardia.

Impianto Sicuro:
Tranquillità unica, Garanzia doppia
Il Centro di Formazione più all'avanguardia d'Europa

«A suggerire la qualità e l'eccellenza dell'operato delle nostre aziende associate - sottolinea Manetti - è l'Impianto Sicuro, il marchio che identifica una manutenzione a regola d'arte di ascensori e scale mobili di qualsiasi marca. Il Consorzio ha ideato 30 punti standard e requisiti che devono essere presenti per l'utilizzo del marchio che tutte le nostre aziende avranno affiancato al proprio logo quale riconoscimento nazionale di qualità».

L'approccio delle aziende facenti parte del circuito virtuoso di Impianto Sicuro si basa sull'analisi pre intervento, effettuata con strumenti appositi e con le giuste competenze, sulla velocità di intervento in caso di guasto, per cui una squadra è in grado di intervenire tempestivamente e di reperire altrettanto

velocemente eventuali ricambi (originali, compatibili e comunque di qualità), sulla reperibilità, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e soprattutto, per le chiamate di emergenza, entro 1 ora dalla chiamata, sulla trasparenza e la chiarezza dei contratti, sulla tracciabilità, ovvero sulla possibilità di tracciare ogni intervento svolto, e sulla professionalità e sull'efficacia, per qualsiasi tipo di intervento su qualsiasi marca di ascensore. E per garantire questa eccellenza TREE ha fatto molto di più: ha creato un centro di formazione unico in Europa affinché i tecnici delle consociate possano essere protagonisti di un continuo aggiornamento professionale sia teorico che pratico, diretto da una squadra di formatori tecnici esperti.

«La sicurezza di dipendenti e clienti è tutto - afferma Manetti - e si parte proprio dalla manutenzione certificata per poter garantire la sicurezza e preveni-

re o evitare così situazioni di emergenza. Ed è per questo che il pilastro del Consorzio TREE è la formazione degli ascensoristi, che devono essere qualificati, efficaci, attenti».

Per consentire l'innovativa formazione pratica sulla corretta manutenzione degli impianti, il Centro di Formazione Impianto Sicuro ha installato 4 principali modelli di ascensori e una scala mobile, oltre a 2 simulatori di altri impianti tradizionali e a un laboratorio.

Solo nel 2019 il Centro di Formazione ha erogato quasi 5.000 ore di formazione tecnica teorica e pratica ai propri tecnici.

«Abbiamo un calendario di corsi di formazione dedicato alla manutenzione delle scale mobili rivolti ad ascensoristi e altre aziende alle quali è affidata la manutenzione degli impianti - precisa Manetti - e i corsi sono erogati sia in italiano che in inglese. Il piano di formazione del nostro Centro si basa principalmente sulla sicurezza di cliente e manutentore, sulla conoscenza e quindi il rispetto della normativa vigente, e ovviamente sulla perfetta conoscenza degli impianti».

La possibilità di affiancare i tecnici con l'assistenza da remoto e on-site dell'Ufficio Tecnico avanzato per individuare le soluzioni più efficaci circa le esigenze del cliente, rappresenta un valore aggiunto del Centro di Formazione. La tecnologia è un tassello importante per il Consorzio, il cui ufficio tecnico è composto non a caso da un team di professionisti che utilizza strumenti



Il team del Consorzio TREE



La formazione è pratica



Simuliamo casi veri

innovativi al fine di individuare la miglior soluzione tecnico-economica per il Cliente e che sia compatibile con le norme vigenti.

Ma non solo, l'ufficio tecnico di Impianto Sicuro partecipa attivamente alle commissioni tecniche italiane ed europee per studiare le possibili innovazioni tecnologiche del settore (ad esempio lo sviluppo della tecnologia IoT), collabora con le più importanti aziende produttrici di componenti per essere costantemente aggiornato e condivide

le informazioni con tecnici altamente qualificati al fine di elaborare procedure operative sempre migliori.

«Impianto Sicuro è l'unico marchio di garanzia in Italia per la manutenzione di qualsiasi marca di ascensore e scala mobile - conclude Manetti - e le migliaia di clienti che rinnovano costantemente la loro fiducia a Impianto Sicuro, sono la conferma del valore vincente del servizio che erogiamo».
www.implantasicuro.it
www.tre-e.it



Il Centro di Eccellenza